

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

Atti consiliari

Regione Liguria

VIII LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere:

Gianni MACCHIAVELLO

avente ad oggetto:

“Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento ”

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il 11 aprile 2008

RELAZIONE

Il numero di soggetti colpiti da dislessia, che spesso è accompagnata ad altre difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) quali la disgrafia (difficoltà a scrivere in modo leggibile e fluente), la disortografia (difficoltà a fare proprie le regole ortografiche), la discalculia (difficoltà nelle abilità numeriche ed aritmetiche), rispecchia in Liguria il dato nazionale che ammonta a circa il 4-5 % della popolazione scolastica. Molto spesso, purtroppo, la dislessia o non viene riconosciuta o la diagnosi avviene solo tardivamente. Perciò i bambini colpiti da questo disturbo vengono a lungo considerati dai loro genitori e anche dai loro insegnanti come svogliati, disattenti, pigri o addirittura poco intelligenti: questo spesso provoca loro problemi psicologici, come perdita di autostima, affievolimento della motivazione ad apprendere, ansia, depressione, ecc. Gran parte di questi bambini, pur non avendo in realtà deficit neurologici e sensoriali, hanno una carriera scolastica costellata di insuccessi, con abbandoni precoci e con conseguenze sociali e professionali a volte molto pesanti.

Questa proposta di legge, che nasce dall'esigenza di coprire un vuoto normativo presente anche a livello nazionale, prevede una serie di misure atte a garantire i necessari supporti alle istituzioni scolastiche e alle famiglie al fine di offrire ai soggetti affetti da DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia in ambito scolastico che in ambito sociale e professionale.

L'art. 1 stabilisce le finalità della legge che ha l'obiettivo di intervenire a favore dei soggetti affetti da questi disturbi garantendo un supporto alle famiglie, alle scuole ma anche agli operatori sanitari.

L'art. 2 prevede campagne di sensibilizzazione indirizzate ai genitori e agli insegnanti, al fine di prepararli alle problematiche legate ai DSA, incrementando anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante l'anno scolastico.

L'art. 3 prevede di fornire, in primo luogo, gli insegnanti e gli educatori di strumenti formativi, prevedendo percorsi specifici nella programmazione regionale, affinché vengano individuati i casi di DSA. Sono previsti, inoltre, corsi di formazione e di aggiornamento anche per operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione di persone affette da DSA.

L'art. 4 prevede il coinvolgimento del sistema sanitario regionale che deve adeguare le proprie strutture ad una maggiore attenzione verso queste problematiche, predisponendo percorsi diagnostici di identificazione precoci e appropriati e strumenti riabilitativi.

L'art. 5 prevede contributi agli enti locali al fine di favorire l'acquisto da parte delle scuole e anche delle famiglie di misure compensative e sussidi come computer, registratori, video – scrittura, correttore ortografico,

L'art. 6 prevede che la Regione assicuri alle Istituzioni scolastiche la disponibilità di misure compensative e dispensative al fine di attuare quanto previsto dalla circolare ministeriale 28/2007.

Gli artt. 7 e 8, essendo la dislessia una realtà permanente che non scompare con l'età, predispongono determinate misure anche per l'età adulta. La Regione si adopera affinché vengano offerte pari opportunità sia in campo sociale che in campo lavorativo alle persone affette da DSA. Perciò assicura nei concorsi pubblici di propria competenza la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per la difficoltà di scrittura, lettura e calcolo. Inoltre, assicura, per la stessa finalità, la disponibilità di misure compensative e dispensative da adottare anche nelle prove di concorsi pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.

Proposta di legge regionale recante:

“Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento ”

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo.

2. In attuazione dell'articolo 2 comma 2 dello Statuto, la Regione promuove e sostiene interventi a favore dei soggetti affetti dai disturbi di cui al comma 1 volti a incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari al fine di :

a) assicurare adeguate possibilità per l'identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti;

b) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;

c) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, predisponendo misure adeguate di supporto;

d) agevolare la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo di coloro che sono affetti da DSA.

ARTICOLO 2

(Iniziative per l'informazione e la comunicazione)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, promuove iniziative con cadenza annuale volte a sensibilizzare le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, le realtà sanitarie e l'associazionismo alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento e ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico.

ARTICOLO 3

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Nell'ambito della programmazione regionale nel settore della formazione sono previsti interventi per la formazione e l'aggiornamento di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia.
2. La formazione degli insegnanti è diretta a garantire:
 - a) la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione;
 - b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate anche alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere nonché con la collaborazione di centri di ricerca universitari, di associazioni, agenzie ed istituzioni educative;
 - c) la capacità di applicare le strategie di cui alla lettera b), nonché di adottare percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione.
3. E' altresì assicurata l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA.

ARTICOLO 4

(Adeguamento del sistema sanitario regionale)

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il proprio sistema sanitario alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale qualificato e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.
2. La Regione, attraverso il Servizio sanitario regionale ed in sinergia con le famiglie, con le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e con le Associazioni interessate, promuove iniziative dirette all'identificazione precoce dei soggetti affetti da DSA.

3. La scuola qualora accerti la persistenza di difficoltà di apprendimento dell'alunno, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, trasmette un'apposita comunicazione alla famiglia.

4. La diagnosi di DSA in un bambino è effettuata nei servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere da neuropsichiatri infantili, psicologi e logopedisti ovvero da specialisti della medesima disciplina, anche convenzionati.

ARTICOLO 5

(Contributi agli Enti Locali e alle famiglie)

1. La Regione concede annualmente specifici contributi agli Enti Locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata, al fine di favorire l'acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni.

2. Ulteriori contributi sono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l'acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.

3. La Regione, con delibera della Giunta, stabilisce la misura del contributo nonché i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione e l'erogazione del medesimo.

ARTICOLO 6

(Misure compensative e dispensative)

1. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dalla circolare n. 28 del 15 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, la Regione assicura alle Istituzioni scolastiche la disponibilità di misure compensative e dispensative da adottare nello svolgimento delle prove scritte e orali anche in sede di esame di stato.

ARTICOLO 7

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. La Regione assicura alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

ARTICOLO 8

(Concorsi pubblici regionali)

1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.
2. La Regione assicura la disponibilità delle misure compensative e dispensative per le prove di concorsi pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.
3. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l'esistenza del disturbo.

ARTICOLO 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in €.....,si provvede con le risorse individuate nella legge di approvazione del Bilancio regionale 2008.